



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 TFT 10

DEL 29 SETTEMBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 29 settembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 13/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Amato Stefania (Presidente all'epoca dei fatti della Società Pol. Comprensorio Normanno, poi 1908)
1908

La Procura Federale, con nota 1805/743pf 14-15/DP/fda del 18 agosto 2015, ha deferito innanzi questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe per rispondere di quanto segue:

– la sig.ra Amato Stefania, presidente all'epoca dei fatti della Società Pol. Comprensorio Normanno, poi 1908, per non avere corrisposto al calciatore sig. Mondello Alberto la somma di € 3.000,00 accertata dalla CAE della L.N.D. con decisione prot. 62/CAE 20 -

. 1 bis, comma 1) C.G.S. in relazione all'art. 94^{ter}, comma 11 N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.;

– 1908 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., in conseguenza della condotta ascritta al presidente *pro tempore*.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 29 settembre 2015, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione della inibizione per mesi 6 (sei) alla sig.ra Amato Stefania e di punti 1 (uno) di penalizzazione e l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) alla società A.S.D. Paterno' 1908.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: risulta accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, è infatti provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale che la decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D.

– 1908, in data 4.1.2014 come da avviso di ricevimento in atti, e non sia stata impugnata nel termine di 7 gg. previsto dall'art. 94^{ter}

1908, provveduto nei termini prescritti al pagamento della somma di € 3.000,00 così come determinata dalla predetta decisione della CAE, è da ritenersi acclarata la loro responsabilità. A nulla, in questa sede valgono le vicende relative ai due assegni circolari a favore del calciatore Mondello emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena il data 12.8.2014, messi a disposizione dello stesso presso il C.R. Sicilia e successivamente smarriti come da verbale di denuncia in atti, poiché, il pagamento sarebbe stato in ogni caso tardivo.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene che debbano essere irrogate le sanzioni come in dispositivo, con esclusione della sanzione di penalizzazione di punti in classifica, stante la cessazione da tutte le attività della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

– inibizione per mesi 3 (mesi

1908;

– ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta

1908.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 14/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:

- a) AGLIANO' MANUELE, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika;
- b) ALOSCARI FRANCESCO, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika;
- c) CERRUTO GABRIELE, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Hellenika;
- d) INSINGA VALERIO calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa;
- e) QUADARELLA PASQUALE calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa;

- f) ANSELMO ALESSIO calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa;
- g) VESPUCCI LORENZO calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa;
- h) MINARDI ETTORE calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa;
- i) BELLAERA GUGLIELMO calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Real Siracusa;
- j) GRECO ANTONIO calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Pannelli Sport Siracusa;
- k) HADDADI WALID calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Pantanelli Sport Siracusa;
- l) PUZZO EGIDIO Presidente e legale rappresentante pro- tempore, all'epoca dei fatti, della Soc. Pannelli Sport Siracusa;
- m) GRECO SEBASTIANO Presidente e legale rappresentante pro tempore, all'epoca dei fatti, della Soc. Real Siracusa;
- n) CRIPPA AMEDEO, Dirigente con poteri di firma tesserato per la Soc. Erg Siracusa;
- o) PEPOLI GIOVANNI Vice Presidente tesserato per la Soc. Erg Siracusa;
- p) La Soc. ERG SIRACUSA;
- q) La Soc. PANTANELLI SPORT SIRACUSA;
- r) La Soc. REAL SIRACUSA;

La Procura Federale con nota 1731/71 pf14-15/FDL/gb del 13 agosto 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) I calciatori per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art.36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art. 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la S.S. 2013 - 2014 per avere partecipato - senza il preventivo nulla osta della società di appartenenza - a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia;
- b) Il sig. Puzzo Egidio, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Soc. Pantanelli Sport, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2013 - 2014 per avere organizzato, partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno 2014 e di luglio 2014 a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia;
- c) Il sig. Crippa Amedeo, Dirigente tesserato per la soc. Erg Siracusa, della violazione dell' art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art.36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art. 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la S.S. 2013 - 2014 per avere organizzato, partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno 2014 e luglio 2014 a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia;
- d) Il sig. Pepoli Giovanni Vice Presidente tesserato per la soc. Erg Siracusa, della violazione dell' art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art.36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art. 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la S.S. 2013 - 2014 per avere organizzato, partecipato e comunque

supervisionato nei mesi di giugno 2014 e luglio 2014 a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia;

- e) Le Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri anzidetti tesserati.

Preliminarmente questo Tribunale federale Territoriale dispone stralciarsi la posizione del tesserato sig. Puzzo Egidio, e per l'effetto della società Pantanelli Sport Siracusa, stante il mancato perfezionarsi della procedura di notifica dell'avviso di udienza al predetto, con rinvio del procedimento al 27/10/2015.

All'udienza dibattimentale del 29/09/2015, nessuno è comparso nonostante regolare notifica dell'avviso di comparizione, né sono pervenute memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi uno di squalifica per tutti i calciatori deferiti, mesi uno di inibizione a carico dei dirigenti deferiti, € 1.000,00 di ammenda a carico delle società deferite.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale (estratti dalle pagine di facebook, dichiarazioni rese dai giovani calciatori partecipanti agli stage e dai dirigenti delle società deferite) risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che le predette società deferite, nel periodo compreso tra la metà di giugno del 2014 e il mese di luglio del 2014, organizzarono degli stage per dei giovani calciatori (ancorché definite in via del tutto riduttiva dagli stessi deferiti "*partitelle di allenamento*") senza che avessero richiesto, preventivamente, l'autorizzazione al Comitato Regionale Sicilia; così come agli stessi stage parteciparono svariati calciatori tesserati per altre società (in particolare quelli tesserati per l'Hellenika) senza che gli stessi avessero ottenuto il nulla osta da parte della propria società di appartenenza.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta e oggettiva delle Società deferite.

In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo.

In particolare per ciò che attiene alle sanzioni da applicare ai calciatori deferiti questo Tribunale Federale Territoriale ritiene, ai fini della loro quantificazione che le stesse debbano essere contenute nel minimo edittale dovendosi tenere conto non solo della loro giovane età ma anche della circostanza che gli stessi, per come risulta dalle dichiarazioni rese all'organo inquirente, ebbero a parteciparvi sconoscendo la circostanza che dovessero chiedere il nulla osta alla loro società di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente dispone stralciarsi la posizione del tesserato sig. Puzzo Egidio, e per l'effetto della società Pantanelli Sport Siracusa, con rinvio del procedimento al 27/10/2015 – ore 15,30, onerando la segreteria di questo T.F.T. di rinnovare la notifica a entrambi i predetti soggetti.

Dispone altresì applicarsi:

ai calciatori Aglianò Manuele, Aloscarì Francesco, Cerruto Gabriele, Insinga Valerio, Quadarella Pasquale, Anselmo Alessio, Vespucci Lorenzo; Minardi Ettore, Bellaera Guglielmo, Greco Antonio e Haddadi Walid la sanzione dell'ammonizione;

Al sig. Greco Sebastiano, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Soc. Real Siracusa, la sanzione di mesi uno di inibizione;

Ai sig. ri Crippa Amedeo, Dirigente con poteri di firma tesserato per la soc. Erg Siracusa ed al sig. Pepoli Giovanni, Vice Presidente della Soc. Erg. Siracusa la sanzione di mesi uno di inibizione per ciascuno;

Alla Società Erg. Siracusa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

Alla Soc. Real Siracusa a titolo di responsabilità diretta l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.15/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Conti Nibali Ennio Domenico (Presidente S.S.D. Città di Messina all'epoca dei fatti)

S.S.D. Città di Messina

La Procura Federale, con nota 1798/748pf 14-15/SS/fda del 17 agosto 2015, ha deferito innanzi questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe per rispondere di quanto segue:

– il sig. Conti Nibali Elio Domenico, presidente della S.S.D. Città di Messina all'epoca dei fatti, per avere corrisposto all'allenatore sig. Rando Pasquale una somma superiore al premio annuale stabilito al punto 14 dal C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012-2013, in violazione de

sanciti dall'art. 1 bis, comma 1) C.G.S.;

– la società S.S.D. Città di Messina per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., in conseguenza della condotta ascritta al presidente *pro tempore*.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 29 settembre 2015, non sono comparse.

Il sig. Conti Nibali ha tuttavia fatto pervenire memoria difensiva nella quale ha specificato che la somma eccedente corrisposta, pari ad € 200,00, è da imputarsi a rimborsi spese per la benzina.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Conti Nibali e dell'ammenda di € 200,00 alla società S.S.D. Città di Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: risulta accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, è infatti provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale che la società S.S.D. Città di Messina abbia corrisposto al predetto allenatore, per la stagione 2012-2013, il complessivo importo di € 10.200,00, così contravvenendo a quanto disposto al punto 14 dal C.U. n. 1 della L.N.D. che fissava, per la predetta stagione, un limite massimo di € 10.000,00 per premio di tesseramento annuale. Quanto sopra risulta ancorpiù confermato dagli stessi soggetti deferiti che, con la lettera di trasmissione del 28.3.2014 a firma del sig. Conti Nibali e in atti, elencavano le date e gli importi corrisposti al sig. Rando per complessivi € 10.200,00 allegando n. 5 ricevute di pagamento sottoscritte dal sig. Rando e dallo stesso riconosciute. A nulla vale, altresì la tesi difensiva sugli € 200,00 eccedenti, poiché l'importo massimo di € 10.000,00 è da considerarsi onnicomprensivo.

Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto della lieve entità dello scostamento dall'importo massimo previsto di € 10.000,00, questo Tribunale ritiene che debbano essere irrogate le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
inibizione per mesi 1 (uno), al sig. Conti Nibali Elio Domenico, presidente della società
S.S.D. Città di Messina all'epoca dei fatti;

ammenda di € 100,00 (cento/00) alla società S.S.D. Città di Messina.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le
sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse
alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29 settembre 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**